MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)"

CIG 9310868357

SOMMARIO

SOMMARIO 2
1. QUADRO DI RIFERIMENTO 3
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 8
3. GRUPPO DI LAVORO 10
4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 11
5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA 11
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 12
7. DURATA DEL SERVIZIO 12
8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 13
9. SUBAPPALTO 13
10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 13
11. PROPRIETA' DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI 14
12. FORO COMPETENTE 14
13. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 14

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva, con L. 27 maggio 1991, n.176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. In applicazione del principio di garanzia del superiore interesse del minore, l'art. 33 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico dell'immigrazione), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Numerosi interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni hanno riguardato la materia dei minori stranieri, e più specificamente il tema dei MSNA con un impatto sulle competenze attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. In particolare, il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della *direttiva 2013/33/UE*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della *direttiva 2013/32/UE*), che ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, introducendo specifiche disposizioni sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento. In secondo luogo, la L. 7 aprile 2017, n. 47 recante "*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", che punta a disciplinare in maniera organica tutta la materia dell'accoglienza e della tutela dei diritti del minore straniero non accompagnato, introducendo importanti disposizioni in tema di identificazione e accertamento dell'età, censimento e monitoraggio delle presenze, rilascio dei permessi di soggiorno, nomina del tutore e affido familiare, istruzione e assistenza sanitaria, strutture di accoglienza, casi di ritorni volontari assistiti e tutela dei minori vittime di tratta.

Il 4 ottobre 2018 è stato adottato il D.L. n. 113/2018, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2018. Il citato D.L. n. 113/2018 aveva abrogato le ultime disposizioni dell'art. 32, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo le quali "*il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"* rendendo inapplicabile l'istituto del c.d. silenzio assenso nel procedimento di rilascio del parere previsto dall'art. 32 del T.U. dell'immigrazione ai fini della conversione del

permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età e, pertanto, tale parere doveva essere adottato in forma espressa. Con l'approvazione del D.L. 130/2020, convertito con modificazione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173[1] però l'istituto del silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del parere è stato reintrodotto con l'aggiunta del seguente periodo «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241» al comma 1 *bis* dell'art. 32 del D. Lgs n. 286/98.

Anche sul piano sovranazionale è costante l'attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: il 23 settembre 2020 la Commissione Europea ha presentato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo[2], il quale rappresenta il nuovo corso della politica migratoria dell'Ue. Il Nuovo Patto indica le politiche di sostegno ai minori e alle persone vulnerabili tra le maggiori priorità del nuovo corso.

In questo contesto, l'iniziativa di maggiore rilievo adottata nell'ambito del citato nuovo Patto è il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, all'interno del quale viene sottolineato che i minori migranti hanno bisogno di misure di sostegno e di protezione aggiuntivi che ne garantiscano sempre l'interesse superiore, soprattutto quando non sono accompagnati. Le misure nazionali dovranno porre particolare attenzione alla delicata fase del passaggio all'età adulta e dalla scuola al lavoro, momenti particolarmente impegnativi per i minori migranti arrivati da poco, in particolare per i giovani non accompagnati.

Infine, preme segnalare che nel giugno 2021 è stata adottata dal Consiglio la Raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l'infanzia previamente proposta dalla Commissione Europea, finalizzata a garantire che tutti i bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale in Europa possano avere accesso effettivo e gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e all'istruzione, comprese le attività scolastiche, almeno un pasto nutritivo ogni giorno scolastico, l'assistenza sanitaria, un'alimentazione sana e un alloggio adeguato. Particolare attenzione è rivolta al target dei minori con back ground migratorio, ed in particolare ai minori stranieri non accompagnati, in quanto categoria particolarmente vulnerabile e quindi a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale.

Da ultimo, non si può non fare un cenno al momento storico particolarmente difficile che stiamo attraversando a livello globale: la grave crisi umanitaria provocata dalla guerra in Ucraina sta determinando l'ingresso nel nostro Paese di numerosi minori provenienti dai territori dilaniati dal conflitto. Alcuni di essi giungono accompagnati da un genitore o da parenti, ma una parte consistente si trova senza figure adulte di riferimento. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e sovranazionale in tema di minori stranieri non accompagnati, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, è stata introdotta per la prima volta in ambito europeo la misura della protezione temporanea per tutte le persone che sono sfollate dall'Ucraina a causa della guerra. La Commissione, con la

[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg

[2] https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_it

comunicazione 2022/C 126 I/013 ha fornito alcuni orientamenti per l'attuazione della citata decisione. In particolare, con riferimento ai minori non accompagnati, la Commissione pone *l'obiettivo di raggiungere il giusto equilibrio tra il grado di flessibilità necessario per consentire il funzionamento efficace della solidarietà e la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie e delle tutele fondamentali per i medesimi e, quindi, la piena protezione di questi ultimi.* A tal fine, lo Stato membro di primo ingresso, sia nei casi di minori non accompagnati che proseguono il viaggio verso un altro Stato membro per ricongiungersi con un familiare, sia nei casi di minori non accompagnati presi in carico da persone note con cui non hanno legami di parentela o da organizzazioni pubbliche o private di altri Stati membri al fine di ricevere assistenza in questi ultimi, dovrebbe garantire che l'identità dei minori e quella degli adulti con cui proseguono il viaggio siano registrati dalle autorità competenti nello Stato membro di primo ingresso conformemente al diritto nazionale, prima della prosecuzione del viaggio; ed ancora, si pone la necessità che siano istituiti e attuati controlli rapidi al momento della registrazione, anche al fine di prevenire e individuare eventuali casi o rischi di abuso o tratta di esseri umani. Nella citata Comunicazione, inoltre, la Commissione stabilisce che, per favorire il ricongiungimento con familiari eventualmente soggiornanti in altri Stati dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare tempestivamente tutte le procedure per individuare tali familiari, e in un'ottica di collaborazione, facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni e dati sui casi di minori non accompagnati che si spostano tra diverse giurisdizioni dell'UE.

Alla luce di quanto sopra esposto, le attività svolte dalla Direzione Generale, sulla base delle competenze attribuite in tema di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati dal citato DPCM 535/99, attraverso la previsione di una banca dati (articoli 2, 4 e 5), rafforzate dal D. Lgs. n. 142/2015 (art. 19, comma 5) e, in seguito, dall'istituzione ad opera della L. n. 47/2017 del *Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati* (SIM) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 9, comma 1), risultano di fondamentale importanza per garantire la tutela dei minori non accompagnati e il perseguimento del loro superiore interesse.

Il sistema informativo negli anni si è arricchito di numerose funzionalità passando da uno strumento censimentario a un sistema gestionale, in grado di documentare, oltre alla presenza del minore sul territorio italiano, gli eventi determinanti il percorso del minore fino al compimento della maggiore età. L'utilizzo del sistema come registro ufficiale dei minori in accoglienza a carico del Fondo nazionale ha indotto gli enti responsabili dei minori a conferire le informazioni al sistema quasi in tempo reale.

Nel 2021 il SIM è stato completamente reingegnerizzato ed è confluito all'interno del Portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accessibile solo attraverso il sistema di autenticazione SPID. Con il nuovo SIM sono stati realizzati gli obiettivi di aumentare le performance del sistema e garantire la massima sicurezza dei dati raccolti secondo gli standard previsti per gli applicativi web della PA.

L'arrivo dei minori stranieri non accompagnati rappresenta ormai un elemento strutturale dei percorsi migratori verso l'Europa e, in particolare, verso il nostro Paese. Al 31 dicembre 2021, secondo i dati presenti all'interno del SIM, i MSNA presenti e censiti

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?ri=CELEX:52022XC0321(03)&from=EN

sul territorio nazionale erano 12.284 in crescita rispetto al 2020 di oltre 5mila unità (+74%). Si tratta prevalentemente di minori di genere maschile (97,3%), mentre la presenza femminile risulta pari al 2,7%. Con riferimento all'età, circa l'86% dei MSNA ha un'età compresa fra i 16 e i 17 anni. Al 31 dicembre 2021, i principali Paesi di provenienza dei MSNA sono il Bangladesh (2.843 minori), l'Egitto (2.221), la Tunisia (1.560), l'Albania (1.186) e il Pakistan (784). Considerate congiuntamente, queste cinque cittadinanze rappresentano più dei due terzi dei MSNA presenti in Italia (70%). Tra le Regioni italiane, la Sicilia si conferma la regione che accoglie il maggior numero di MSNA (3.466 minori pari al 28,2% del totale), seguita dalla Calabria (1.507, pari al 12,3%) e dalla Lombardia (1.202, pari al 9,8%). Considerate congiuntamente, queste tre Regioni accolgono più della metà dei MSNA presenti in Italia al 31 dicembre 2021.

La particolarità del *target* dei MSNA che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di accoglienza e integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.

In materia di misure di accompagnamento verso la maggiore età, l'articolo 32, comma 1 bis del D. Lgs. 286/1988 (T.U. dell'Immigrazione), riguarda le modalità di rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento dei diciotto anni. La norma consente ai minori, che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela, che abbiano svolto un percorso di integrazione virtuoso nel nostro Paese, attestato dall'ente locale, previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati emessi 3.607 pareri ex art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998.

La crescente presenza dei MSNA in Italia comporta l'esigenza di porre in essere interventi idonei a dare una risposta pronta ed efficace ai bisogni, anche alla luce dei repentini mutamenti del fenomeno. Si pensi, ad esempio, alla crisi umanitaria derivante dall'emergenza in Ucraina4: situazioni di questo tipo richiedono una grande flessibilità organizzativa e di lavoro. In particolare, si rende necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) e le attività di reportistica e di monitoraggio della presenza dei minori. Parimenti, devono essere assicurate le attività di indagine familiare, e rilascio dei pareri ex art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998, utili ai fini del pieno soddisfacimento del superiore interesse del fanciullo.

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è competente per la valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la delibera di nulla-osta ai progetti presentati dagli enti e le associazioni proponenti e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori.

[4] In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, del 28 febbraio 2022, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale colpita da una grave crisi umanitaria a causa della guerra, la Direzione Generale è stata chiamata a rafforzare l'impegno sul censimento dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

A causa dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars Cov-2, a partire dal mese di marzo 2020 i programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM n. 535/1999, sono stati temporaneamente sospesi. Tale sospensione è stata poi revocata il 1° marzo 2022, allorquando era già pienamente in corso la crisi in Ucraina. In considerazione del fatto che l'Ucraina rappresenta da sempre uno dei principali paesi di provenienza dei minori accolti in Italia, la rete interessata dallo svolgimento dei progetti solidaristici di accoglienza riveste notevole rilevanza con riferimento ai minori provenienti dall'Ucraina.

Nel perseguire il costante miglioramento dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea e per garantire la massima sicurezza dei dati raccolti, nel 2022 in occasione della riapertura dei programmi, è stato realizzato un nuovo Sistema Informativo Minori Accolti – SIMA. Il SIMA, completamente reingegnerizzato e ampliato nelle sue funzionalità, è confluito all'interno del Portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è accessibile solo attraverso il sistema di autenticazione SPID. Con il nuovo SIMA anche le singole famiglie, che prima operavano fuori sistema, dovranno presentare i propri progetti solidaristici tramite il sistema. Nella fase di diffusione del nuovo sistema è stata fortemente rafforzata l'attività di formazione e informazione all'utenza (associazioni e famiglie) da parte del supporto tecnico. Inoltre, la gestione dell'emergenza umanitaria conseguente alla crisi in Ucraina ha richiesto uno sforzo supplementare per il censimento di tutti i minori accolti presso famiglie o presso strutture nel territorio nazionale.

Questa Amministrazione, in aderenza alla vigente normativa nazionale ed internazionale, e in linea con gli atti di indirizzo sopra citati, intende proseguire nel lavoro di consolidamento della cooperazione inter-istituzionale tra i diversi livelli di *governance* competenti in materia di minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono i seguenti:

- assicurare il rispetto degli *standard* di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (cfr. Schede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.01.2022[5]);
- assicurare la compiutezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione socio lavorativo del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età);
- consolidare le attività di censimento e monitoraggio sulla presenza e sulle modalità di soggiorno dei minori non accompagnati nel territorio nazionale;

[5]( ) Cfr. gli allegati DG immigrazione disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Pagine/Archivio-2022.aspx)

- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa che, anche attraverso una specifica reportistica, costituiscano un patrimonio informativo a disposizione di tutti sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.
- fornire supporto per il censimento dei minori stranieri non accompagnati attraverso il Sistema informativo minori (SIM), anche attraverso assistenza agli utenti del SIM.
- fornire supporto per la presentazione dei progetti solidaristici di accoglienza attraverso il Sistema informativo minori accolti (SIMA), anche attraverso assistenza agli utenti del SIMA.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di *assistenza tecnica* a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) e si articola secondo le seguenti linee di attività:

LINEA 1) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

a) supporto al censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo minori (SIM), e supporto per l'archiviazione elettronica e cartacea dei procedimenti amministrativi e delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale al di fuori del SIM;

b) supporto alla diffusione del SIM presso le Amministrazioni territoriali competenti, attraverso assistenza a distanza (mail e telefono), predisposizione di strumenti informativi quali guide-utente o FAQ e, su richiesta della Direzione Generale, anche con visite *in loco*;

c) assistenza agli utenti del SIM per il rilascio delle credenziali e l'accesso e il corretto utilizzo dell'applicativo;

d) assistenza agli utenti del SIM per l'utilizzo delle funzionalità preordinate all'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

e) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi;

f) supporto all'attività di istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato, in particolare con riferimento al rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 286/1998;

g) sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, elaborazione di *Report*

statistici mensili (anche in lingua inglese) sulla presenza dei MSNA nel territorio nazionale; produzione di *report* di analisi quali-quantitativa sul fenomeno dei MSNA a cadenza semestrale (anche in lingua inglese); il *Report* semestrale dovrà contenere un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei MSNA sull'intero territorio nazionale, un'analisi della tipologia di accoglienza, e una sintesi di tutte le attività riguardanti i MSNA svolte dalla Direzione Generale; per rispondere ad esigenze conoscitive specifiche della Direzione Generale, produzione di analisi quali-quantitative su gruppi target dei minori stranieri non accompagnati o su aspetti particolari.

h) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali, Prefetture), nonché con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei MSNA;

i) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

LINEA 2) MINORI STRANIERI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO:

a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri accolti nell'ambito dei progetti solidaristici;

b) gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Minori Accolti–SIMA (www.servizi.lavoro.gov.it), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal D.P.C.M. n. 535/1999 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, anche attraverso visite *in loco* (in numero non inferiore a 10) presso i soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

d) elaborazione, sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di un *report* annuale sul fenomeno dei minori accolti;

e) attività di segreteria tecnico-amministrativa e *help-desk* telefonico.

Il servizio sopra descritto dovrà essere eseguito presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via Flavia, 6.

Le attività dovranno essere rese dall'affidatario in stretto raccordo con l'amministrazione appaltante, nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente art.1.

3. GRUPPO DI LAVORO

Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del

soggetto affidatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, il soggetto affidatario sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui composizione deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e garantire il rispetto del principio delle pari opportunità. Nel gruppo di lavoro dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'amministrazione procedente l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine, l'impegno complessivo del gruppo di lavoro dedicato alle linee 1) e 2) per tutta la durata del servizio (con riferimento al quale si intenderà conformata l'offerta), è stimato **in. 5.368 giornate/uomo** (1 giornata/uomo = 8 ore).

Il gruppo di lavoro dovrà necessariamente essere composto da **almeno n. 13 risorse** con esperienza nei profili professionali di seguito indicati, che costituiranno altresì i referenti dell'area di competenza per l'amministrazione procedente:

a) **n. 1 coordinatore/capo progetto** a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 13, con esperienza lavorativa di almeno 14 anni ed esperienza nella gestione di progetti complessi per servizi di supporto all'attività di Pubbliche Amministrazioni almeno decennale nonché esperienza nella specifica funzione (coordinatore / capo progetto, comunque denominato) almeno triennale;

b) **n. 1 risorsa specialistica** a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 9, con esperienza lavorativa almeno decennale ed esperienza specifica nel campo dell'analisi dei dati e dell'elaborazione statistica almeno settennale;

c) **n. 6 risorse senior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti almeno quinquennale;

d) **n. 1 risorsa senior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'analisi funzionale dei sistemi informativi, con particolare riferimento alle strutture delle banche dati, almeno quinquennale;

e) **n. 4 risorse junior** a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno quadriennale ed esperienza nella specifica materia della gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi almeno biennale.

Tutte le risorse, nell'ambito delle direttive fornite dal committente, opereranno all'interno del gruppo in via strettamente integrata, con il coordinamento del capo progetto.

In particolare, le figure specialistiche sopra indicate alle lettere b) e d) interagiranno con continuità tra esse stesse, il capo progetto e gli altri elementi del gruppo, essendo chiamate a fornire contributi funzionalmente ed operativamente inscindibili rispetto alle attività attese dal gruppo di lavoro nel suo complesso.

In sede di offerta i concorrenti saranno tenuti a precisare la consistenza e la distribuzione delle giornate lavoro offerte all'interno del gruppo di lavoro come sopra

descritto.

L'offerta di profili o risorse ulteriori, tenuto conto del programma di intervento definito, non comporterà di per sé l'attribuzione, in sede di valorizzazione della medesima, di punti gara aggiuntivi.

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto *Office*; inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dell'appalto, per tutta la durata del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause non imputabili alla volontà dell'Impresa.

Fermo questo, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curricolari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite.

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività di competenza.

4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario assicura gli adempimenti e i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica.

5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'affidatario è unico responsabile nei confronti del personale utilizzato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare scrupolosamente la normativa vigente a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quella previdenziale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è obbligato a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio anche per le attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione procedente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare la pertinente normativa primaria e secondaria vigente in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in

merito.

L'affidatario ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, a favore dell'operatore economico che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al disciplinare di gara e ai relativi allegati.

7. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di **ventiquattro mesi** a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi competenti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale conformi al progetto a base di gara) per una durata non superiore ai ventiquattro mesi e per un importo e tariffe unitarie non superiori al corrispettivo del primo contratto aggiudicato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, di modificare la durata del contratto, attraverso una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario dell'appalto è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, può imporre all'affidatario dell'appalto l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara relativo alla prestazione del servizio descritto nel precedente art. 2 è pari ad **€ 1.486.000,00** (euro **unmilionequattrocentoottantaseimila/00**), oltre IVA e altri eventuali oneri obbligatori di legge, senza possibilità di offerte in aumento,

finanziato sul capitolo 3783 “Fondo nazionale per le politiche migratorie” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente articolo, l’importo offerto dall’affidatario - uguale o inferiore al corrispettivo sopra indicato - resterà invariato per tutta la durata del servizio.

Il corrispettivo di effettiva competenza dell'operatore affidatario sarà determinato dal numero delle giornate lavoro erogate dal gruppo di lavoro dedicato moltiplicato per le tariffe di impegno unitarie stabilite per ciascuna figura. Tali tariffe saranno quelle specificate nell'offerta economica di dettaglio del concorrente aggiudicatario.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Nell’ambito del rapporto contrattuale costituendo, l’Amministrazione committente e l’affidatario del servizio tratteranno i dati personali relativi ai dipendenti o ai collaboratori della rispettiva controparte contrattuale.

Detti dati saranno oggetto di trattamento da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento esclusivamente per quanto necessario all’esecuzione del contratto, per finalità di ordine amministrativo-contabile e in genere per rispondere a tutti gli adempimenti di legge.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi.

Sempre per l’espletamento dei servizi oggetto del rapporto contrattuale suindicato, l’affidatario tratterà altresì dati personali nella disponibilità dell’Amministrazione committente. A tal fine, quest’ultima nominerà l’affidatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679. Al riguardo, con la presentazione dell’offerta l’operatore affidatario si impegna ad accettare la predetta nomina, sottoscrivendo apposito accordo sul trattamento dei dati personali, ai sensi ed in conformità all’art. 28 del Regolamento detto.

11. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI

Tutti i prodotti realizzati nell’esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 sono di

proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente, la quale si riserva di cedere ad altre amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito, il diritto di utilizzo dei prodotti stessi sia per attività successive che per la realizzazione di altro materiale informativo. L'esercizio di tale diritto non dovrà comportare oneri per gli utilizzatori e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

12. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

13. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Gli obblighi e i diritti delle parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato descrittivo e prestazionale, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Tatiana Esposito

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.